

PARERE

26 febbraio 2024 a cura dell'avv. Luca Pangaro

FATTO E QUESITI.

Gli avv.ti Omissis espongono quanto segue.

Dopo avere premesso di avere difeso il signor Omissis in una procedura di divorzio – ante riforma Cartabia - e di avere rinunciato al mandato con lettera racc. 1 a/r dd. 17.07.2023, confermando tale volontà con lettera racc. 1 a/r dd. 18.07.2023 hanno invitato il sig. Omissis a nominare tempestivamente un nuovo difensore.

Nella comunicazione *de qua*, gli avv.ti Omissis precisavano che in difetto di tempestiva nomina avrebbero provveduto alla redazione e al deposito dell'atto in scadenza in ossequio all'art. 32 C. Deont..

Successivamente, la già manifestata rinuncia al mandato veniva confermata dagli avv.ti innanzi al Giudice Istruttore e veniva corredata dalla richiesta di un rinvio per permettere al sig. Omissis la nomina di un nuovo difensore.

Nonostante il rinvio concesso, il sig. Omissis non ha provveduto alla nomina di nuovo difensore.

Alla luce di un tanto gli avv.ti Omissis hanno sottoposto a Codesto Consiglio dell'Ordine, con richiesta dd. 09.11.2023, la situazione, richiedendo se gli stessi debbono ritenersi esenti da responsabilità per la mancata successiva assistenza fornita in favore del sig. X, avuto riguardo del rispetto degli obblighi di legge e deontologici.

RISPOSTA AI QUESITI

Premesso che al Consiglio dell'Ordine non è consentito esprimere pareri preventivi su casi specifici e concreti, potendo svolgere soltanto una disamina di carattere generale degli istituti giuridici e deontologici contemplati dalle richieste pervenute dagli iscritti e/o dai privati, si svolgono le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, si ricorda che gli obblighi deontologici gravanti sull'avvocato in relazione alle attività da svolgere in favore dell'ex cliente che non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore, l'art. 32 del codice deontologico stabilisce espressamente che: *"l'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita"*.

In tali cautele, rientrano sicuramente i comportamenti tenuti dagli avv.ti Omissis, i quali hanno provveduto alla redazione e al deposito dell'atto in scadenza ed alla richiesta al Giudice Istruttore di concedere un rinvio al fine di permettere all'ex cliente la nomina di nuovo difensore.

L'orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione (sentenza Corte di Cassazione n. 2755/2019, SS.UU.), condiviso anche dalla giurisprudenza disciplinare (CNF decisione n. 64/2019, n. 7/2019), afferma come l'avv.to, adottate tutte le cautele e concesso un congruo termine per la sostituzione del difensore, sia esonerato da ulteriore attività e/o responsabilità.

Tale orientamento è in linea con quanto sancito dall'art. 32 del Codice Deontologico secondo cui l'avvocato dopo la rinuncia al mandato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli un altro difensore.

Vero è che, ad un ulteriore e diverso orientamento, il disposto dell'art. 85 c.p.c. andrebbe invece interpretato nel senso che, fino alla sua sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni ed è legittimato sia a ricevere che a compiere atti nell'interesse del mandante (Cass. Civ. n. 17649/2010).

La giurisprudenza più recente si sta uniformando a quest'ultimo orientamento: in tal senso, in particolare, si è pronunciata la Sezione VI della Suprema Corte con l'ordinanza n. 12249 del 23/6/2020.

L'avvocato, dunque, pur dopo la revoca del mandato, sarebbe legittimato a presentare memorie e/o comparse, nonché proporre impugnazioni, sino alla nomina di un suo sostituto.

Tale legittimazione comporterebbe un vero e proprio obbligo a carico del professionista di attivarsi in tal senso, in adempimento della procura, ancora attiva ex art. 85 c.p.c.

Quest'ultima interpretazione non pare condivisibile, atteso che è in contrasto con quanto disposto dall'art. 32 del Codice Deontologico nella parte in cui sancisce che trascorso un adeguato lasso temporale, l'avvocato non è più tenuto né legittimato a compiere attività per l'assistito anche in assenza di nuovo difensore.

Inoltre, una simile interpretazione porrebbe in capo al difensore oneri e responsabilità ultronee, di difficilissima, se non impossibile, gestione.

Si pensi al caso in cui il difensore debba redigere atti senza poter contare sulla collaborazione del proprio assistito, con il rischio di poter pregiudicare l'esito della vertenza e il rischio di incorrere in responsabilità professionale.

In definitiva, l'avvocato sarebbe costretto a svolgere un'attività difensiva non autorizzata (stante la revoca del mandato), senza poter chiedere il relativo compenso (in assenza del rapporto di prestazione d'opera professionale) né poter più avanzare, ex art. 93 c.p.c., la richiesta di distrazione delle spese (Cass. Civ. n. 31687/2019).

Detto orientamento ha trovato seguito in altre pronunce giurisprudenziali successive: la sentenza n. 1329 del 18/3/2021 del Tribunale di Torino, l'ordinanza n. 3312 del 3/2/2022 della Sezione Tributaria della Cassazione, che ha richiamato proprio l'ordinanza n. 12249/2020.

Da ultimo, si riportano altre pronunce conformi al primo orientamento sopra enunciato: Cass. Civ. n. 13858/2013; Cass. Civ. n. 1085/1996; Tribunale di Forlì 29/5/2017.

Nei richiamati si ribadisce che il difensore che abbia rinunciato o al quale sia stato revocato il mandato, mentre conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che revoca e rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio e la Sezione III della Cassazione che con ordinanza n. 28004 del 14/10/2021 ha statuito che il difensore al quale è stato revocato il mandato non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante dal momento della revoca.